DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

In breve

FALLIMENTO

Valida la notifica alla società estinta

La previsione dell'articolo 10 della Legge fallimentare, per la quale una società cancellata dal Registro imprese si può dichiarare fallita entro un anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta. Essa non perde, in ambito concorsuale, la capacità processuale. Il ricorso per la dichiarazione di fallimento può quindi essere validamente notificato nella sede della società cancellata, ai sensi dell'articolo 145, comma 1, del Codice di procedura civile.
Cassazione, ordinanza 1° marzo 2017, n. 5253

TUTELA DEL RISPARMIO

Il direttore Pt commette peculato

Integrano il delitto di peculato le condotte contestate al direttore dell'ufficio postale: la connotazione pubblicistica di raccolta e impiego del risparmio postale, per legge finalizzato a perseguire primari interessi pubblici, ne comporta la responsabilità a prescindere dalla natura privatistica degli strumenti societari e dalla comunanza di forme di disciplina e vigilanza proprie del settore bancario e finanziario.
Cassazione, sentenza 6 marzo 2017, n. 10875

A CURA DELLA REDAZIONE
PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com

Concordato preventivo. Per la Cassazione l'operazione, precedente alla domanda, non è stata illustrata ai creditori

Ridurre il capitale porta la revoca

Il presupposto è che il commissario giudiziale accerti atti di frode

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Alberto Guiotto

Il **concordato preventivo**, in passato, era destinato esclusivamente all'imprenditore meritevole, perché "onesto ma sfortunato" e rispettoso delle norme di legge; di converso, condotte illecite del debitore o degli amministratori di società costituivano un motivo ostativo all'accesso all'iter. Da oltre un decennio il requisito della meritevolezza è stato eliminato, nel presupposto che i creditori siano liberi di approvare anche la proposta concordataria di un debitore dai comportamenti non ineccepibili. Tuttavia, occorre che il debitore consenta lealmente ai suoi creditori di formulare un giudizio del tutto informato. Così la domanda di concordato deve contenere tutti gli elementi rilevanti.

L'articolo 173 della legge fallimentare dispone la revoca dell'ammissione al concordato se il commissario giudiziale accerta atti di occultamento o dissimulazione dell'attivo, dolosa omissione di uno o più crediti, esposizione di passività insussistenti o atti di frode da parte del debitore. Egli, quindi, deve offrire piena disclosure della sua condotta: gli atti di frode, infatti, possono inibire l'apertura del concordato o, se scoperti dopo, determinarne la revoca, o il diniego di omologazione, indipendentemente dal voto già espresso dai creditori.

La revoca del concordato presuppone non solo che gli atti di frode siano idonei a ingannare i creditori, ma anche che la condotta del debitore sia dolosa, pure attraverso la consapevolezza di aver taciuto circostanze rilevanti. D'altro canto, non tutte le omissioni comportano automaticamente l'interruzione della procedura, ma solo quelle riguardo a elementi che possano condizionare il soddisfacimento dei creditori e che, se disvelate, avrebbero potuto influenzare il loro voto.

In questo contesto si è recentemente espressa la Cassazione con la sentenza n. 2773 del 2 febbraio 2017, sulla revoca del concordato in presenza di specifiche **carenze informative** da parte del debitore. Nel caso esaminato, il commissario aveva rilevato **fatti rilevanti** accaduti prima del deposito del ricorso di cui all'articolo 161 della legge fallimentare, senza che essi fossero stati preventivamente comunicati dal debitore. Aveva individuato una **riduzione volontaria del capitale sociale**, intervenuta poche settimane prima del ricorso per l'ammissione al concordato e attuata tramite un rimborso di capitale ai soci, nonché una cessione di un ramo d'azienda a una società interamente posseduta da uno dei soci per un prezzo considerato non congruo.

IL PRINCIPIO
Può essere approvata la proposta di un debitore «non meritevole» purchè offra tutti gli elementi per un giudizio informato

Entrambe le fattispecie sono state ritenute rilevanti dalla Cassazione per la revoca del concordato. Di particolare interesse sono le considerazioni sulla riduzione del capitale sociale, posto che la difesa del debitore aveva eccepito l'assenza di opposizioni, da parte dei creditori, al relativo atto pubblico. La Corte ha evidenziato la diversa funzione degli strumenti esaminati: a prescindere dalla diversa composizione dei creditori interessati alla delibera di riduzione del capitale sociale rispetto a quella dei creditori concorsuali, nel diritto societario l'impugnazione ha lo scopo di tutelare singoli creditori a fronte di un mutamento della struttura patrimoniale di una società ancora destinata a perseguire l'oggetto sociale. Nell'ambito del concordato preventivo, invece, la rilevazione di atti di frode impone l'interruzione di una soluzione concorsuale che ripartisca le perdite tra tutto il ceto creditorio. Essa presuppone che il patrimonio del debitore non sia stato volontariamente alterato, anche per consentire una consapevole e genuina espressione di voto sulla proposta concordataria.

La Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale prevalente individuando quale presupposto della revoca l'accertamento da parte del commissario giudiziale di atti di frode occultatie idonei a trarre in inganno i creditori e a pregiudicare il loro giudizio sulle reali prospettive di soddisfacimento: rilevano non solo i fatti scoperti dal commissario giudiziale perché del tutto ignoti fino a quel momento, ma anche quelli non adeguatamente illustrati nella proposta di concordato e nei suoi allegati.

Nel caso specifico, la proposta non forniva alcuna spiegazione in merito all'effettiva quantificazione della riduzione patrimoniale, rinviando genericamente alla contabilità quando invece i soci avrebbero dovuto vedersi rimborsata la partecipazione al valore di mercato, presumibilmente ben inferiore agli importi effettivamente ricevuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le pronunce più recenti

L'orientamento giurisprudenziale sulla revoca del concordato

01 | CASSAZIONE, N. 3324 DEL 19 FEBBRAIO 2016
I pagamenti di debiti concorsuali eseguiti in difetto di autorizzazione del giudice delegato non comportano l'automatica revoca del concordato, salvo che tali pagamenti, non essendo ispirati al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi

02 | TRIBUNALE PORDENONE, SENTENZA DEL 30 OTTOBRE 2015
Il rimborso di un finanziamento soci postergato e l'esecuzione di pagamenti preferenziali a beneficio di una società partecipata, non dichiarati nella domanda, costituiscono atti in frode ai creditori idonei a determinare la revoca del concordato

03 | TRIBUNALE MODENA, SENTENZA DEL 13 LUGLIO 2015
Il pagamento non autorizzato di debiti anteriori alla presentazione del ricorso può non comportare l'apertura del procedimento di revoca del concordato ex articolo 173 legge fallimenti se prima dell'adunanza dei creditori viene ristabilita la par condicio creditorum mediante il ripristino delle somme erogate

04 | TRIBUNALE BOLZANO, SENTENZA DEL 30 APRILE 2015
Il mancato inizio di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o la semplice omissione di notizie su possibili loro responsabilità non costituiscono una legittima causa di interruzione della procedura ai sensi dell'articolo 173 legge fallimenti

05 | CASSAZIONE, N. 14552 DEL 26 GIUGNO 2014
La distribuzione di dividendi nonostante una situazione finanziaria critica e la conclusione di una transazione pregiudizievole degli interessi del debitore, se non comunicate dal debitore, sono fattispecie idonee a provocare la revoca del concordato

06 | CASSAZIONE, N. 14552 DEL 26 GIUGNO 2014
L'accertamento di atti di frode può determinare la revoca dell'ammissione al concordato indipendentemente dal voto espresso dai creditori e anche nell'ipotesi in cui essi siano stati resi edotti dell'accertamento da parte del commissario giudiziale

07 | CORTE APPELLO MILANO, SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2014
Agli effetti della revoca del concordato preventivo gli atti di frode si traducono in comportamenti idonei a ingannare i creditori sulle reali prospettive del loro soddisfacimento in modo da fare apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare

L'autorizzazione. Può mancare se rispetta l'ordine

Non sempre illecito il pagamento di alcuni creditori

La **revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo**, disciplinata dall'articolo 173 della **legge fallimentare**, è oggetto di un **ampio dibattito** in dottrina e in giurisprudenza. I fatti che possono portare all'interruzione della procedura sono riconducibili a due distinte categorie: la prima comprende il compimento di atti di frode anteriori alla procedura o l'occultamento doloso di informazioni rilevanti; la seconda riguarda il compimento, nel corso della procedura, di atti non autorizzati o finalizzati a frodare i creditori.

Quest'ultima categoria, disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 173, include il pagamento non autorizzato di creditori concorsuali: di questa fattispecie si è occupata, seppure marginalmente, anche la Cassazione nella sentenza n. 2773 del 2 febbraio 2017, commentata nell'articolo qui a fianco. Occorre evidenziare, peraltro, che non tutti i pagamenti non autorizzati di debiti anteriori comportano automaticamente la revoca del concordato preventivo, ma solo quelli che non rispettino rigorosamente l'ordine dei privilegi o che non siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e che pertanto siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi. Parte della giurisprudenza ammette, inoltre, che la revoca del concordato possa essere scongiurata se prima dell'adunanza dei creditori venga ristabilita la par condicio creditorum mediante il ripristino delle somme pagate.

Molto più ampia è, in giurisprudenza, la casistica relativa agli atti di frode. Oltre alle fattispecie esaminate dalla Cassazione nella sentenza 2773/2017, sono stati considerati rilevanti ai fini della revoca del concordato, ad esempio: la distribuzione di dividendi nonostante una situazione finanziaria critica; la definizione di contenziosi in corso mediante transazioni considerate pregiudizievoli degli interessi del debitore; l'omessa indicazione della concessione di fideiussioni a favore di terzi; l'occultamento di patti parasociali e di conseguenti obblighi di indennizzo; il rimborso di finanziamenti soci postergati; l'esecuzione di pagamenti preferenziali a beneficio di una società partecipata; la mancanza di informazioni circa la pendenza di cause al momento della proposizione della domanda di concordato.

Non costituiscono, invece, causa di interruzione della procedura il mancato inizio di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o la semplice omissione di notizie su loro possibili responsabilità.

Le varie pronunce giurisprudenziali hanno, quale filo conduttore, la necessità che l'atto di frode, per giustificare la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sia finalizzato a occultare situazioni idonee a influire sul giudizio dei creditori. Ne consegue, secondo la giurisprudenza dominante, che non può essere considerato atto di frode quello del quale il debitore abbia dato piena disclosure nella proposta di concordato. Il fatto che gli atti di frode siano irrilevanti ai fini dell'interruzione della procedura per il solo fatto di essere stati "confessati" lascia, tuttavia, qualche dubbio. Si è infatti giustamente rilevato, in dottrina, come l'atto di frode possa essere rimosso solo se viene meno il risultato che ne è conseguito, posto che la semplice confessione non ne rimuove gli effetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIAGROUP

Aziende & Territorio Costruzioni, ventilazione industriale, cure a casa, motori oliodinamici sicurezza sul lavoro: ecco il top

L'impresa di qualità che valorizza il territorio

Le aziende dell'Emilia Romagna fanno leva sulla bontà della loro produzione per fronteggiare la concorrenza

Residence Giardini - Modena

Immobiliare Zetadue
L'importanza di costruire un corretto stile di vita

Più di mezzo secolo di impegno nel settore delle costruzioni nel Modenese. Ecco **Immobiliare Zetadue SpA**, impresa che negli anni ha realizzato interventi edilizi nei più svariati ambiti (residenziale, direzionale, commerciale, industriale e ricettivo) sempre con attenzione all'impatto ambientale e al risparmio energetico, applicando soluzioni tecniche e architettoniche all'avanguardia. Un'attività portata avanti sempre nel rispetto dei concetti espressi dal suo fondatore Luigi Montagnani, concetti – oggi perseguiti dal nipote, presidente del cda del gruppo – che collocano in primo piano il rapporto con il cliente e la realizzazione di edifici caratterizzati da un piacevole rivestimento di facciata accompagnato dall'attenzione per la sostanza. Negli ultimi anni la società ha operato prevalentemente nel settore residenziale, realizzando raffinati restauri di fabbricati nel centro storico di Modena, tra i quali spiccano palazzo Fontana (a pochi passi dal Duomo) e palazzo Sassoli De Bianchi, di fronte al Teatro Pavarotti. Portati a termine anche esclusivi complessi a completamento del territorio urbanizzato e nuovi edifici inseriti nel tessuto urbano. Tra gli ultimi interventi di grosso vanto, un complesso residenziale di design adiacente il centro storico, certificato in "Classe A" dall'Agenzia Casaclima di Bolzano. L'Immobiliare Zetadue offre eleganti soluzioni abitative sia nel centro storico modenese sia in nuove costruzioni, oltre allo sviluppo di futuri complessi residenziali. Le diverse tipologie presentano caratteristiche di notevole pregio, con terrazzi abitabili e giardini privati, attici, alloggi su più livelli con disponibilità di autorimesse, posti auto ed altri accessori. Info: www.immobiliarezetadue.it

Ventilatori Ciesse
Quando alla base di tutto c'è la qualità dei prodotti

Più di 40 anni di esperienza nel campo della ventilazione industriale e una prerogativa: essere leader mondiale nella realizzazione di ventilatori speciali. È **Ciesse Srl**, azienda con sede nella zona industriale di Reggio Emilia che nell'ultimo quinquennio sta vivendo una "seconda giovinezza". Gran parte del merito è di Igor Silvestri, che ne ha rilevato la proprietà facendo compiere all'impresa un deciso salto in avanti, coinciso con una crescita delle commesse in giro per il mondo e di conseguenza del fatturato (passato da 1,5 a 2,3 milioni in 5 anni). Tutto frutto di una politica di qualità del servizio, abbinata alla rapidità nelle risposte: «Lavoriamo macchine speciali per i campi più svariati: dall'industriale alla nautica, dalle macchine per la pasta al petrolchimico, che oggi è il settore trainante. Con risposte agli ordini che variano dai 25 ai 45 giorni lavorativi». Non a caso, Ciesse vanta commesse in più parti del globo: dalla Turchia all'Australia fino ad arrivare in Russia, che oggi è il Paese estero dove l'azienda reggiana opera di più: «Abbiamo concluso con la Russia importanti commesse nel 2016, tanto che auspichiamo che la politica apra sempre più a questo Paese leader nel gas e nel biogas. Questo è dovuto anche alle certificazioni in nostro possesso, come la EAC-EX che abbiamo solo noi in Italia». L'altro punto di forza di Ciesse è la compagine giovane: in tutto 12 dipendenti tutti under 40, a partire dal titolare che di anni ne ha 37: «Una cosa che ci fa guardare al futuro senza paura» ammette Igor Silvestri. E il futuro significa «arrivare dove ora non arriviamo, sempre con la qualità dei nostri prodotti speciali, ventilatori realizzati su misura per le esigenze dei nostri clienti». Info: www.ciesseventilatori.com

L'azienda

Marco Caffagni, Sergio Torelli, Stefano Caporali

Con Italiassistenza
cure domiciliari idonee e attenzione alle terapie

La frontiera più moderna e qualificata nell'assistenza è la cura domiciliare. Modello alla base da 25 anni del lavoro svolto da **Italiassistenza Spa**, società che dal 1993 coordina - con i tre uffici di Reggio Emilia, Roma e Milano e i 200 sportelli dislocati nel Paese- una fitta rete di infermieri, medici e specialisti grazie alla rete Privatassistenza, la prima rete nazionale di assistenza domiciliare. Si tratta di una serie di centri che erogano annualmente, a oltre 50mila famiglie, servizi di assistenza domiciliare qualificata dal campo infermieristico a quello socio-assistenziale, dal fisioterapico alla telemedicina fino ai servizi di podologia, logopedia e psicologia. Accanto a tale servizio nel 2006 è sorta la divisione dedicata ai servizi di supporto al paziente cronico in collaborazione con l'industria farmaceutica. «La bassa aderenza terapeutica – sostiene Italiassistenza – è la prima causa di inefficacia delle terapie farmacologiche». Recenti studi hanno messo in evidenza come quasi il 50% dei pazienti non segue in maniera accurata la terapia farmaceutica assegnata e questo pregiudica sia la guarigione, sia lo stato di salute. Italiassistenza è stato uno dei primi player in Italia a credere in una rete di servizi di sostegno all'aderenza terapeutica in sinergia con il mondo farmaceutico. «Negli ultimi anni abbiamo sviluppato oltre 30 PSP (Patient Support Program), che solo nel 2016 hanno aiutato oltre 12.000 pazienti ad affrontare il loro percorso terapeutico, attraverso 15.000 accessi domiciliari e oltre 45.000 counseling call nelle seguenti aree terapeutiche: artrite, BPCO, diabete, distrofia muscolare, emofilia, fibrosi polmonare, malattie di Fabry, Gaucher, HCV, mieloma, mucopolisaccaridosi, neuromodulazione, ormone della crescita, osteoporosi, psoriasi, sclerosi cutanea, sclerosi multipla».
Info: www.italiassistenza.it/psp www.privatassistenza.it

O.M.F., 40 anni
al totale servizio dei propri clienti

Quarant'anni di esperienza e la capacità di adattarsi al mercato: **Oleodinamica Meccanica O.M.F.** è una garanzia. Nata nel 1976 a Modena con la produzione di motori oleodinamici a pistoni radiali e di riduttori epicicloidali speciali (rotazione betoniere e semoventi), negli anni '90 - complice le difficoltà del settore - ha convertito parte della propria attività alla trasformazione conto terzi di parti meccaniche su centri di lavoro a controllo numerico, dedicandosi in particolare alla piccola serie. Oggi O.M.F. collabora nella costruzione di componenti di riduttori epicicloidali, ponti differenziali speciali, macchine per la lavorazione di vetro, plastica e alluminio tradizionali ed a controllo numerico, oltre ad altre costruzioni di prototipi e piccole serie in campo meccanico, oleodinamico e pneumatico. L'azienda garantisce qualità e puntualità nelle lavorazioni di precisione su particolari in alluminio, ghisa, acciaio, acciaio inox e bronzo, con ampia collaborazione tecnica.
Info: www.omfsrl.com

Reparto produzione

La nuova sede di Tecna

Sicurezza Tecna
Prevenzione come cultura d'impresa

La sicurezza nei luoghi di lavoro come elemento di importanza strategica per le imprese. Ci crede fermamente **Tecna Srl**, struttura giovane ma forte della storia delle 2 realtà fondatrici, CNA Parma e Teco Srl, capace di seguire i clienti grazie alla elevata specializzazione dei dipendenti. In 4 anni Tecna è divenuta presenza fondamentale grazie all'ampia conoscenza del tessuto imprenditoriale parmense. La cultura della prevenzione è la base su cui sviluppare un percorso volto a migliorare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro attraverso una profonda analisi dei processi e delle attività, con lo scopo ultimo di ridurre gli infortuni. Tecna è una società di servizi che offre consulenza su ambiente, sicurezza, sorveglianza sanitaria e certificazione di qualità, in partnership con consulenti e medici del lavoro di comprovata esperienza. La società organizza tutti i corsi di formazione obbligatori. Il 24 marzo inaugura la nuova sede di oltre 300 mq in via La Spezia.
Info:www.tecnaparma.com